



Il Direttore generale

Alle Regioni e P.A.

Oggetto: Quesito inerente il requisito del limite di età per l'iscrizione agli elenchi del collocamento mirato dei familiari superstiti vittime del lavoro, di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

In merito al quesito di cui all'oggetto, posto dalla Regione Liguria alla scrivente Agenzia, acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota prot. 8676 del 15 novembre 2018, si rappresenta quanto segue, al fine di garantire l'uniformità di comportamento degli operatori su tutto il territorio nazionale.

In particolare, il quesito riguarda l'eventuale sussistenza del limite di età per l'iscrizione al collocamento mirato per i familiari superstiti delle vittime del lavoro.

Preliminarmente, si fa presente che a norma dell'art. 3, comma 123, della legge n. 244/2007, le disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 della legge n. 407 del 1998, e successive modificazioni e integrazioni, relative al collocamento obbligatorio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

Posto che nell'art. 1, comma 2 della legge n. 407/1998 non sembra sussistere alcuna previsione di uno specifico limite di età per l'iscrizione, in via sostitutiva, negli elenchi del collocamento mirato, e considerato che il legislatore, nell'estendere i benefici delle vittime del terrorismo ai figli delle vittime degli infortuni sul lavoro, non sembra aver fissato una limitazione del beneficio legata alla minore età dei figli, la scrivente Agenzia ritiene che, de *iure condito*, possa essere iscritto negli elenchi di cui all'art. 18, comma 2, legge n. 68/99, se in possesso della necessaria certificazione, anche chi al momento del decesso del genitore non era di minore età (considerando minori, a questi fini, anche gli studenti di scuola superiore fino a 21 anno e gli studenti universitari fino a 26 anni, ex art. 1, comma 3, DPR n. 333/2000), con diritto di precedenza nell'ambito della quota riservata ai disabili dall'art. 3 della legge n. 68/1999, indipendentemente dallo stato di disoccupazione e dalla minore età dei figli.

Cordiali saluti.

Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del d. lgs. 82/2005)